













FAQ

Istruzioni per la segnalazione

Sommario


Sommario	1
 Che cos'è il whistleblowing?	1
 Chi è un whistleblower?	1
 Che tutela riceve un whistleblower?	2
 Che cosa posso segnalare?	2
 Che cosa non posso segnalare?	2
 Cosa deve contenere la mia segnalazione?	2
 Come posso inviare una segnalazione?	3
 Che differenza c'è tra segnalazione riservata e segnalazione anonima?	3
Segnalazione riservata	3
Segnalazione Anonima	4
 Chi riceverà la mia segnalazione?	4
 Chi può conoscere la mia identità?	4
 Riceverò aggiornamenti sulla mia segnalazione?	5
 Posso integrare la mia segnalazione dopo averla inviata?	5

Che cos'è il whistleblowing?

Il whistleblowing è una normativa che protegge i lavoratori dipendenti, i collaboratori autonomi o i soggetti esterni (come ad esempio i fornitori) che decidono di segnalare eventuali fatti, comportamenti o eventi illeciti in cui si siano imbattuti durante la propria attività lavorativa o comunque nel corso del rapporto con l'ente o l'impresa in cui hanno riscontrato l'illecito.

Chi è un whistleblower?

Un whistleblower o persona segnalante è una persona:

-  che individua un fatto, un comportamento o un evento illecito durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative o del proprio incarico

e

- 👉 che decide di segnalarlo alla società o all'ente di appartenenza oppure a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.



Che tutela riceve il whistleblower?

Il whistleblower è tutelato e protetto dalla legge, in particolare con il divieto di ritorsione (ad esempio: divieto di licenziamento o altre azioni punitive) oppure con la protezione contro discriminazioni ai suoi danni (ad esempio: cambiamenti nelle responsabilità lavorative, diminuzioni salariali, ecc.).



Che cosa posso segnalare?

La normativa sul whistleblowing include una vasta gamma di illeciti, in materia civile, penale, tributaria, di diritto dell'Unione Europea.

Tuttavia non esiste una lista tassativa di illeciti che possono essere segnalati nell'ambito della normativa sul whistleblowing.

Il modulo di segnalazione riporta un elenco di illeciti, che può fornire una mappa per orientare la persona segnalante.

È importante ricordare che le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni effettive di cui il segnalante sia venuto a conoscenza direttamente o indirettamente, anche in modo casuale, in virtù del rapporto di lavoro o comunque del ruolo rivestito nell'organizzazione o del rapporto esterno con quest'ultima.



Che cosa non posso segnalare?

Il whistleblowing non riguarda:

- 👉 le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste personali della persona segnalante o di chi ha presentato una denuncia a un'autorità giudiziaria o contabile, se tali questioni riguardano esclusivamente le relazioni di lavoro individuali o i rapporti con figure gerarchicamente superiori;
- 👉 le segnalazioni di violazioni che sono già regolate in modo obbligatorio da atti settoriali relativi a prodotti, servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come indicato nella parte II dell'Allegato al Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24, o da normative nazionali che attuano atti dell'Unione europea, anche se non specificati nella parte II dell'Allegato al Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24;
- 👉 le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o appalti relativi a difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non sono meritevoli di tutela, per non ledere l'interesse delle persone menzionate nella segnalazione e per evitare che il destinatario della segnalazione svolga attività ispettive interne inutili o dispendiose.



Cosa deve contenere la mia segnalazione?

La segnalazione dovrà essere precisa e circostanziata quanto più possibile, per consentire al responsabile della segnalazione di dare seguito alla segnalazione stessa.

In particolare la **persona segnalante deve compilare tutti i campi presenti nel modulo di segnalazione**, a meno che non sia presente la dicitura "facoltativo".

In ogni caso la persona segnalante deve indicare:

- 📌 il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- 📌 la chiara descrizione dei fatti;
- 📌 il nome e il cognome oppure altri elementi che permettano l'identificazione del soggetto o dei soggetti cui attribuire i fatti segnalati.

La persona segnalante deve fornire le stesse informazioni anche nel caso decida di fare la segnalazione tramite registrazione vocale.



Come posso inviare una segnalazione?

Il sistema di segnalazione offerto da OK Compliance in collaborazione con l'organizzazione che se ne avvale come canale interno di segnalazione, permette alla persona segnalante di inviare la propria segnalazione per via telematica, compilando il modulo di segnalazione online oppure registrando un messaggio vocale all'interno della stessa pagina di segnalazione.

La segnalazione può essere fatta in forma riservata oppure, se previsto dalla policy whistleblowing dell'organizzazione, la segnalazione può essere inviata in forma del tutto anonima.

In ogni caso i dati, le informazioni e i documenti forniti resteranno sul server di un soggetto esterno e autonomo rispetto all'organizzazione oggetto di segnalazione.

Se il segnalante fa una segnalazione anonima registrando un messaggio vocale sulla piattaforma web, il sistema camuffa in automatico la sua voce tramite il software operante sulla piattaforma di segnalazione. In questo modo il destinatario della segnalazione riceve un file audio con voce non riconoscibile.

In alternativa alla segnalazione scritta o orale tramite canale web, la persona segnalante può chiedere un apposito incontro a OK Compliance s.r.l., nel corso del quale potrà esporre quello che intende segnalare a un professionista incaricato di ricevere la segnalazione.



Che differenza c'è tra segnalazione riservata e segnalazione anonima?

Segnalazione riservata

In caso di segnalazione riservata la persona segnalante è identificabile.

La persona segnalante può inviare la propria segnalazione compilando il modulo della segnalazione oppure registrando un messaggio vocale. In entrambi i casi indicherà i propri dati personali e i propri riferimenti per essere contattata in caso di necessità di integrazione o per gli aggiornamenti previsti dalla legge.

In ogni caso il software di segnalazione tiene separati il contenuto della segnalazione e l'identità della persona segnalante: il contenuto sarà subito visibile al destinatario della segnalazione mentre l'identità della persona segnalante no. Infatti quest'ultima è identificabile ma solo in seguito a una specifica procedura di sicurezza e solo se l'identificazione è indispensabile per il proseguo delle attività di indagine.

In ogni caso per maggior riservatezza ti suggeriamo di:

- 📌 non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla tua identità nella descrizione del fatto segnalato;
- 📌 non utilizzare un indirizzo email aziendale per la registrazione o per ricevere notifiche dal sistema;
- 📌 non inviare una segnalazione dalla tua postazione di lavoro.

Segnalazione anonima

La trattazione delle segnalazioni anonime deve essere prevista dalla policy aziendale sul whistleblowing. Se la trattazione non è prevista, la segnalazione potrebbe non avere seguito.

La segnalazione anonima non consente l'associazione della segnalazione all'identità del segnalante, perché la persona segnalante non deve fornire questa informazione. Chi effettua la segnalazione in forma anonima senza aver fornito nemmeno un proprio indirizzo email non ricollegabile alla propria identità non riceverà aggiornamenti e richieste se non sulla piattaforma di segnalazione. Pertanto il segnalante anonimo potrà solo usare la chiave univoca di accesso ricevuta al termine della segnalazione per accedere e verificare lo stato di avanzamento della segnalazione e le eventuali notifiche ricevute.



Chi riceverà la mia segnalazione?

La segnalazione è ricevuta da OK Compliance s.r.l. Società Benefit, soggetto terzo, imparziale e autonomo, cui Inter-rail spa ha espressamente affidato la gestione del proprio canale interno di segnalazione e che ha nominato responsabile esterno del trattamento dei dati.

OK Compliance è il responsabile delle segnalazioni ricevute, che gestisce tramite proprio personale specificamente formato sulla normativa whistleblowing e sugli importanti obblighi di riservatezza delle informazioni fornite dalle persone segnalanti.

OK Compliance potrà relazionarsi con i soggetti interni a Inter-rail spa, da questa incaricati di interfacciarsi con OK Compliance quando farà le indagini necessarie ad appurare l'ammissibilità e la fondatezza delle segnalazioni ricevute.



Chi può conoscere la mia identità?

Le segnalazioni e l'identità della persona segnalante sono riservate, ragione per cui il software di segnalazione nasconde l'identità del segnalante che abbia effettuato una segnalazione riservata mentre in caso di segnalazione anonima, se consentita, la persona segnalante non fornisce nemmeno la propria identità.

Solo OK Compliance può accedere all'identità del segnalante, tramite una procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità.

In ogni caso è bene ricordare che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle incaricate di ricevere o dare seguito alle segnalazioni, salvo che la rivelazione dell'identità non sia necessaria per un ordine ricevuto da un'autorità pubblica oppure per adempiere a un obbligo di legge.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Tuttavia l'identità della persona segnalante può essere rilevata ai fini del procedimento disciplinare:

- 👉 se la contestazione disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- 👉 se la persona segnalante ha dato il proprio espresso consenso alla rivelazione della propria identità.

Riceverò aggiornamenti sulla mia segnalazione?

Se hai indicato l'indirizzo email al momento della segnalazione riceverai l'avviso di ricevimento della segnalazione, previsto dalla legge, e in seguito una notifica via email nel caso in cui il responsabile della segnalazione debba chiederti ulteriori informazioni o integrazioni. Se non ricevi comunicazioni, verifica anche nella casella dello spam.

In ogni caso la persona segnalante può sempre accedere alla propria segnalazione sul portale di segnalazione grazie alla chiave univoca di accesso ricevuta al momento della segnalazione, per verificare se ci sono richieste, lo stato di avanzamento della segnalazione o per comunicare con il responsabile della segnalazione attraverso l'area messaggi.

Posso integrare la mia segnalazione dopo averla inviata?

Dopo aver inviato la segnalazione possibile integrarla, accedendo alla segnalazione stessa con la chiave univoca di accesso fornita al momento della segnalazione e inserendo una comunicazione nell'area messaggi.